

COMUNE DI CAINO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01 - DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI CAINO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CON LA COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. TUTTI I CITTADINI RESIDENTI FORMANO LA COMUNITA' DI CAINO, APERTA ANCHE A COLORO CHE, TEMPORANEAMENTE, OPERANO E VIVONO IN ESSA.

04. IL COMUNE DI CAINO SI ISPIRA AI VALORI DI LIBERTA', DI EQUITA', DI SOLIDARIETA' E DI ACCOGLIENZA PREVISTI NELLA COSTITUZIONE E NELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA.

05. IL COMUNE DI CAINO RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DEGLI UOMINI E DEI POPOLI.

06. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02 - TERRITORIO

01. IL COMUNE RICONOSCE IL PROPRIO TERRITORIO COME BENE UNICO E IRRIPETIBILE DA SALVAGUARDARE PER LA SALUBRITA' DELLA VITA DEI SUOI CITTADINI E DA VALORIZZARE COME RISORSA PRIMARIA AI FINI AGRICOLI, SILVICOLTURALI E RICREATIVI.

02. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI CONTRADE, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA': FOLLO, S. ROCCO, FUCINA, MICINIGO, VILLA SERA, VILLA MATTINA, PIAZZA-PASSO, FOLLETTO, NOVALE, RASILE, TOLZANA E CASE SPARSE.

03. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAINO SI ESTENDE PER KMQ 17, 28 . CONFINA CON I COMUNI DI NAVE, LUMEZZANE, AGNOSINE, VALLIO, SERLE.

ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E' COSTITUITA LA PARROCCHIA DI CAINO SOTTO IL TITOLO DI S. ZENONE.

ART. 03 - STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA ED IL GONFALONE RAPPRESENTANO LA COMUNITA' INTERA.

02. IL COMUNE SI DOTERA' DI GONFALONE RAFFIGURANTE LO STEMMA COMUNALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. .

03. CON APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI DISCIPLINERA' L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA.

ART. 04 - ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO, E IN ALTRE LOCALITA', APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. GLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 SONO AFFISSI DAL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

COMPITI E FUNZIONI

ART. 05 - FINALITA' E FUNZIONI

01. IL COMUNE CURA LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA'. GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE AVVALENDOSI ANCHE DELL'APPORTO DI FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI, CULTURALI OPERANTI SUL TERRITORIO.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE DI CAINO E' PARTE INTEGRANTE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DELLE CUI ATTIVITA' SI FA PROMOTORE ED ALLA QUALE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI IL COMUNE DI CAINO PUO' REALIZZARE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA LA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

05. PER GARANTIRE LA CRESCITA OTTIMALE ED EQUILIBRATA DELLA COMUNITA', IL COMUNE DEFINISCE GLI OBIETTIVI E I CRITERI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI ADEGUATI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA COMUNITA'. IN PARTICOLARE IL COMUNE:

A) CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA. PROMUOVE INIZIATIVE PER IL RISPETTO E LA QUALITA' DELLA VITA.

B) OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICACE ED EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI E IN OGNI SITUAZIONE DI DISAGIO, MEDIANTE PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE E ISPIRANDOSI A PRINCIPI DI SOLIDARIETA';

C) IN COLLABORAZIONE CON LE LOCALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INDIVIDUA LE ANTICHE ED EMERGENTI FORME DI POVERTA' PRESENTI SUL TERRITORIO E RELATIVE AD ANZIANI, DISOCCUPATI, IMMIGRATI EXTRA-COMUNITARI, TOSSICODIPENDENTI. PREDISPONE PIANI ANNUALI D'INTERVENTO E PROMUOVE SUL TEMA PUBBLICI INCONTRI;

D) PROMUOVE LE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI IL DIRITTO ALLO STUDIO E AL LAVORO ASSICURANDO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI;

E) PROMUOVE E SOSTIENE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE PER LA LORO FUNZIONE

SOCIALE;

F) INCORAGGIA E FAVORISCE TUTTE LE ATTIVITA' RIVOLTE ALL' AMBITO FORMATIVO ED EDUCATIVO DEI CITTADINI. RICONOSCE COME FINALITA' ESSENZIALE PER LA CRESCITA DEL CITTADINO DI DOMANI L' IMPEGNO FORMATIVO DI GENITORI, EDUCATORI, ANIMATORI E PONE ATTENZIONE AL RUOLO IMPORTANTE CHE NELLA VITA PRESENTE E FUTURA DELLA COMUNITA' LOCALE RICOPRONO BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI;

G) ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, E DELLE ACQUE;

H) INDIVIDUA E TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED ARCHEOLOGICO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA';

I) PROMUOVE NELLA COMUNITA' INIZIATIVE CULTURALI DI RICERCA, DI EDUCAZIONE E DI COOPERAZIONE ALLA PACE;

L) PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI;

M) INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO E QUELLO PROPRIO DELLE TRADIZIONI LOCALI ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

06. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L' ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L' ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

07. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 06 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO DIRETTO A TUTELARE E VALORIZZARE L' AMBIENTE; PROGRAMMA UN QUADRO DI SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, TURISTICI E COMMERCIALI ALL' INTERNO DI UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E CIRCOLAZIONE, VALUTANDONE LA COMPATIBILITA' CON LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

02. FACILITA, ATTRAVERSO PIANI DI SVILUPPO, L' EDILIZIA RESIDENZIALE AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE, PROMUOVENDO LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE.

03. IL COMUNE INCORAGGIA IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER FAVORIRE IL PERMANERE DELLA POPOLAZIONE ALL' INTERNO DEI NUCLEI ABITATI.

04. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA UTILIZZARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 07 - SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE DI CAINO SOSTIENE CON GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E CON IDONEE INIZIATIVE, L'ECONOMIA DEL PAESE NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' PROPRIE DELLA ZONA TENENDO IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE L'ESIGENZA PRODUTTIVA CON QUELLA DELLA DIFESA DELLA SALUTE, DELLE RISORSE E DELL'AMBIENTE.

ART. 08 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 E 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 09 - PRINCIPI

01. IL COMUNE DI CAINO GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE.

02. IL COMUNE DI CAINO RICONOSCE E VALORIZZA, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO, LE ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO CHE REALIZZANO, ANCHE MEDIANTE ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, FORME DI SOLIDARIETA' SOCIALE E DI IMPEGNO CIVILE.

03. CONSIDERA LA PARTECIPAZIONE UN MOMENTO EFFICACE PER CONSENTIRE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI ASSUMERE DECISIONI RESPONSABILI E COERENTI CON LE ESIGENZE DELLA COMUNITA'.

04. LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE SI INSERISCONO NEL NORMALE QUADRO DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NON INTERVENGONO A MODIFICARE I TEMPI E LE COMPETENZE DI UNA DECISIONE, CHE DOVRA', TRA L' ALTRO, ASSUMERE I CARATTERI DELLA TEMPESTIVITA', IN UN CONTESTO DI SNELLIMENTO E DI ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE, COSI' COME PREVISTO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DALLA SUCCESSIVA DEL 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

05. IL COMUNE ATTUA LE INIZIATIVE PIU' OPPORTUNE PER COORDINARE E CONCILIARE GLI INTERESSI INDIVIDUALI E DI GRUPPO CON QUELLI PIU' GENERALI E PREVALENTI DELLA COMUNITA'.

06. IN COERENZA CON LA NORMATIVA VIGENTE, ED IN PARTICOLARE CON LA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , ADEGUA, INOLTRE, LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE IN MODO CHE SIA GARANTITA LA TRASPARENZA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI PROCESSI DECISIONALI, NONCHE' IL BUON ANDAMENTO E L' IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

07. ESSENZIALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E' UNA PUNTUALE INFORMAZIONE, ANCHE PLURALISTA, SU TUTTI GLI ASPETTI DELLA VITA SOCIALE E POLITICA DELLA COMUNITA' E IN PARTICOLARE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI.

ART. 10 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

01. NELL' AMBITO DEI PRINCIPI E DEI CRITERI INDICATI NELL' ARTICOLO PRECEDENTE, SONO PREVISTI I SEGUENTI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE:

- A) LA VALORIZZAZIONE DI LIBERE FORME ASSOCIATIVE;
- B) LA PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE;
- C) ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE;
- D) IL DIRITTO DI AZIONE POPOLARE;
- E) IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- F) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- G) IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI;
- H) IL DIRITTO D'INFORMAZIONE SULLA VITA SOCIALE DELLA COMUNITA';
- I) IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE.

ART. 11 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE DI CAINO VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE OPERANTI CON FINALITA' SOCIALI, POLITICHE, RELIGIOSE, CULTURALI, ECONOMICHE E RICREATIVE PRESENTI SUL PROPRIO TERRITORIO. NE SOSTIENE L' AZIONE QUANDO ESSA SIA PREORDINATA AD INIZIATIVE DI SERVIZIO E DI PROMOZIONE NEI SETTORI DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE E DELLA SALUTE DELLA SOLIDARIETA' E DELL' ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELL' ARTE, DELLA SCUOLA E DELLA RICERCA, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, DEL FOLCLORE E DELLE TRADIZIONI LOCALI. PRESSO IL COMUNE E' ISTITUITO IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI, RICONOSCIUTE AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO, SULLA BASE DI CRITERI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

02. DETERMINA PER LE ASSOCIAZIONI SPAZI DI PRESENTA NEGLI ORGANI CONSULTIVI DELL' ENTE PER ACQUISIRE PARERI E PROPOSTE SECONDO LE SPECIFICHE ESPERIENZE E IN PARTICOLARE IN CONCOMITANZA CON L' ELABORAZIONE DEI PIANI ANNUALI D' INTERVENTO. LE PROCEDURE E LE MODALITA' DEL LORO COINVOLGIMENTO SONO PREVISTE NEL REGOLAMENTO CONSILIARE.

03. SONO ISTITUITE CONSULTE PERMANENTI DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI, DISTINTE NEI SETTORI, DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO; ESSE SONO RIUNITE ALMENO UNA VOLTA ALL' ANNO SU INIZIATIVA DELL' ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA E, QUANDO NECESSARIO, SU RICHIESTA MOTIVATA DEL PRESIDENTE DI UNA ASSOCIAZIONE.

04. COMPITO DELLA CONSULTA E' QUELLO DI CONCORRERE A FORMULARE PROPOSTE, STUDI, RICERCHE ED INIZIATIVE; IN PARTICOLARE LE E' AFFIDATA LA FUNZIONE DI ESPRIMERE UN PARERE SUL PIANO COORDINATO DELLE ATTIVITA', PER LO SPECIFICO SETTORE, PREDISPOSTO DALL' ASSESSORE COMPETENTE.

05. TALE PIANO, DOVRA' CONTENERE LE INIZIATIVE DI MAGGIORE RILEVANZA, L' ENTE PROMOTORE, I DESTINATARI, L' EPOCA DI ATTUAZIONE, GLI OBIETTIVI, LE RISORSE, I COSTI E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE.

06. I PIANI COORDINATI SARANNO SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO COMUNALE E COSTITUIRANNO PARTE INTEGRANTE DEGLI ATTI DELIBERATIVI CONCERNENTI I CONTRIBUTI FINANZIARI DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI, SECONDO LE RISORSE DELL' ENTE E SECONDO I CRITERI

PRECEDENTEMENTE STABILITI.

07. LA CONSULTA E' COMPOSTA DAI PRESIDENTI, O LORO DELEGATI, DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE.

08. OGNI ASSOCIAZIONE E' TENUTA A DEPOSITARE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA COMUNALE COPIA DEL PROPRIO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO, L'ELENCO AGGIORNATO DEI SOCI E I NOMINATIVI DI COLORO CHE RICOPRONO LE CARICHE SOCIALI.

ART. 12 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE CURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE DEI CITTADINI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E DIFFONDE LA CONOSCENZA DEI CONTENUTI DEGLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO ATTRAVERSO APPOSITE PUBBLICAZIONI PERIODICHE, MANIFESTI E COL RICORSO AGLI ORGANI DI STAMPA E RADIOTELEVISIVI LOCALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, IL SINDACO ORGANIZZANO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI A LIVELLO DI COMUNITA' PER PROBLEMI DI RILEVANZA GENERALE.

03. ASSEMBLEE COMUNITARIE POSSONO ESSERE PROMOSSE ANCHE SU RICHIESTA DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI LOCALI, NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAGLI ORGANI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NEL MODO PIU' SEMPLICE, ATTRAVERSO IL MANIFESTO INDICANTE IL GIORNO, ORA E LUOGO DELLA ASSEMBLEA, NONCHE' GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE.

05. LA CONSULTAZIONE, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELLA STESURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLE SUE VARIANTI.

06. IN ORDINE A PARTICOLARI E RILEVANTI PROBLEMI, SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E SECONDO PROCEDURE SEMPLICI E SNELLE DA ESSO STABILITE DI VOLTA IN VOLTA, POSSONO ESSERE ORGANIZZATE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEGLI ELETTORI ATTRAVERSO SCHEDE O QUESTIONARI RECAPITATI A DOMICILIO; ESSI SARANNO POI RICONSEGNATI DAI CITTADINI NELLE SEDI O NEGLI UFFICI PRECEDENTEMENTE STABILITI. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE DOVRA' ESSERE ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

07. E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI CONSULTAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NELLA FASE DI ELABORAZIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 13 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALLA AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE TESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEI SINGOLI E DELLA COMUNITA'.

02. CON L'ISTANZA I CITTADINI CHIEDONO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI COMPIERE ATTIVITA' ISTITUZIONALMENTE DOVUTE.

03. CON LA PETIZIONE, SOTTOSCRITTA DA UN CONGRUO NUMERO DI CITTADINI, VIENE SOLLECITATO L'INTERVENTO SU QUESTIONI D'INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

04. CON LA PROPOSTA I CITTADINI SOTTOPONGONO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IDEE E CONTENUTI IN ORDINE ALLA VITA AMMINISTRATIVA.

05. ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE CHE E' TENUTA A DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO.

06. LA RISPOSTA AD ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE VIENE FORNITA DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI, OVVERO, SU RICHIESTA DELLO STESSO, DAL SEGRETARIO O RESPONSABILE DEL SERVIZIO, SECONDO LA NATURA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

07. SE IL TERMINE PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE NON E' RISPETTATO CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE PUO' CHIEDERE AL SINDACO LE RAGIONI DELLA MANCATA RISPOSTA.

08. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UNA RISPOSTA MOTIVATA DI CUI E' GARANTITA LA COMUNICAZIONE.

ART. 14 - IL DIRITTO DI AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE, DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE' IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 15 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE NELL'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO UN ELEMENTO DI COLLEGAMENTO TRA LA COMUNITA' E GLI ORGANI ELETTIVI E NE FAVORISCE L'ESERCIZIO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

02. E' INDETTO REFERENDUM QUANDO LO RICHIEDA ALMENO IL 20% DEI RESIDENTI DEL COMUNE, OVVERO SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPOSTA APPROVATA DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. ANCHE I PROMOTORI DEL REFERENDUM DEVONO ESSERE RESIDENTI NEL COMUNE.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' AMMESSO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, INTERESSANTI L'INTERA POPOLAZIONE RESIDENTE E PER UNA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

04. NON E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA TRIBUTARIA E DI BILANCIO, DI MUTUI O PRESTITI, IN TUTTE LE ALTRE MATERIE ESCLUSE PER LEGGE, NONCHE' IN MERITO A PROVVEDIMENTI CHE HANNO GIA' PRODOTTO I LORO EFFETTI.

05. SULL'AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI REFERENDUM, PRESENTATE DA UN COMITATO PROMOTORE, DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM CONSULTIVO E' APPROVATO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEI RESIDENTI E SE HA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

07. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE

DEL REFERENDUM, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

08. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

09. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO E DELLE CONSULTAZIONI.

ART. 16 - PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI D'INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, HANNO FACOLTA' D'INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DALLO STESSO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE GLI ORGANI COMPETENTI DEL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. IL COMUNE DA NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI:
- IL SETTORE CUI FA CARICO IL PROCEDIMENTO E IL DIRIGENTE RESPONSABILE;
- L'OGGETTO DELLO STESSO;
- LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

05. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, IL COMUNE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, MEDIANTE IDONEE FORMA DI PUBBLICITA', DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.

ART. 17 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEGLI ENTI O IMPRESE, OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO IL DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

ART. 18 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE

01. IL COMUNE DI CAINO ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLO STATUTO, NONCHE' ALLE FORZE POLITICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO, IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE, AI SERVIZI COMUNALI E AD ALTRI SPAZI IDONEI ESISTENTI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO DELLE SUDDETTE STRUTTURE.

ART. 19 - DIFENSORE CIVICO

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA VIENE ISTITUITO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DI VAL TROMPIA, CONCORDEMENTE CON ALTRI COMUNI CHE VI FANNO PARTE, IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 20 - ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE STATUTO, IN RELAZIONE ALLE NORME VIGENTI ED AL DATO DEMOGRAFICO, IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAINO E' COSTITUITO DA 15 CONSIGLIERI.

ART. 22 - FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' ED E' L'ORGANO DI INDIRIZZO, DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, STATALI E REGIONALI, NONCHE' DAL PRESENTE STATUTO.

03. E' GARANTE, INOLTRE, DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE VERSO TUTTI I CITTADINI.

ART. 23 - PRESIDENZA E CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO.

03. NELLA SUA PRIMA ADUNANZA E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE CHE NELL'ULTIMA ELEZIONE HA RICEVUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA DI VOTI, E IN CASO DI PARITA' IL PIU' ANZIANO D'ETA'; TALE FIGURA DI CONSIGLIERE ASSUME IL RUOLO DI CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 24 - COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA SU TUTTE LE MATERIE PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO ED IN PARTICOLARE SUI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE LORO VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, QUELLE TRA COMUNE E PROVINCIA, TRA COMUNE E COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA; LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA

DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI; LA NOMINA E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO; IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 25 - PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA STESSA.

02. L' ADUNANZA E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SECONDO LE NORME VIGENTI.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

ART. 26 - SEDUTE E DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE, SENTITA LA GIUNTA, FORMULA L' ORDINE DEL GIORNO, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CHE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO:

A) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE IN TAL CASO FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

B) SU RICHIESTA MOTIVATA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA CONTENENTE GLI AFFARI DA TRATTARE;

C) SU INIZIATIVA DEL PREFETTO.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ORDINARIE E D'URGENZA E TROVANO COMPLETA E PRECISA DEFINIZIONE NEL REGOLAMENTO CONSILIARE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, REDIGE IL VERBALE DELLE ADUNANZE E LO SOTTOSCRIVE INSIEME AL PRESIDENTE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA FORMULAZIONE DELL' ATTO DELIBERATIVO E DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL' ESECUTIVITA' DELLO STESSO.

06. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 27 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 28 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 29 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE, LO STATUTO, O IL REGOLAMENTO PREVEDONO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA, NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN GIORNO DIVERSO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO SEI CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA CONVOCAZIONE OVE NON SIA STATO DATO AVVISO NEI TEMPI NECESSARI.

ART. 30 - VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE E PER ALZATA DI MANO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 31 - I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

04. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

05. IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO D'INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO; HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, OSSERVANDO LE PROCEDURA STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DIRITTO DI RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LA NORMA PREVISTA DALL'

ARTT. 31 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO CONSILIARE.

08. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DIRITTO DI CHIEDERE CHE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA VENGANO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' NEI CASI E NELLE FORME PREVISTE ALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

09. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE D'INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FANNO PARTE.

10. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI A GIUSTIFICARE L'EVENTUALE ASSENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.

11. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

12. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE HA L'OBBLIGO DI COMUNICARLE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE; ESSE HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL CONSIGLIO COMUNALE NE PRENDE ATTO.

ART. 32 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. NELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SUBITO DOPO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL' ARTT. 25 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, I CONSIGLIERI PRIMI ELETTI DI OGNI LISTA O GRUPPO POLITICO COMUNICANO AL SINDACO I NOMINATIVI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, ANCHE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI PREVISTI ALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, LE CUI FUNZIONI SONO PRECISATE DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

04. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE IDONEE STRUTTURE, COERENTEMENTE CON L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE E CON LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

ART. 33 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI APPOSITE COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA LORO COMPOSIZIONE, NONCHE' LA

COMPETENZA, LE PROCEDURE, I LIMITI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

03. ALLE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI ANCHE POTERI CONSULTIVI SULLE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE, MA E' ESCLUSA LA ATTRIBUZIONE O LA DELEGA, DA PARTE DEL CONSIGLIO, DI POTERI DELIBERATIVI.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI O POSSONO ESSERE INVITATI A PRENDERVI PARTE.

05. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI I FUNZIONARI DELL'ENTE E I RAPPRESENTANTI DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, DELLE FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

06. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 34 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA SU ARGOMENTI DI INTERESSE PUBBLICO E, COMUNQUE, STRETTAMENTE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. CON LA DELIBERA ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE SPECIALE E DI QUELLA D'INCHIESTA, IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA ANCHE I LORO COMPITI E IL LORO FUNZIONAMENTO.

03. UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI.

ART. 35 - REGOLAMENTO CONSILIARE

01. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SEGUENTI MATERIE:

A) LA DEFINIZIONE DELLE SEDUTE ORDINARIE E DI URGENZA;

B) LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI NOTIFICA DELL'AVVISO;

C) LA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO;

D) LA PRESIDENZA DELLE SEDUTE;

E) LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI;

F) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE;

G) I PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI;

H) LE SEDUTE SEGRETE;

I) VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO;

L) VERBALIZZAZIONE E ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE;

M) IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;

N) IL NUMERO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED IL LORO FUNZIONAMENTO;

O) I CRITERI PER LA CONVOCAZIONE SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI;

P) INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;

Q) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI;

R) LA PARTECIPAZIONE DI ESTERNI PER RELAZIONI E CONSULENZE.

02. IL REGOLAMENTO ED OGNI SUA SUCCESSIVA VARIAZIONE O MODIFICAZIONE

SONO APPROVATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI
ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 03

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 36 - GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI E IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37 - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.
02. LA POSIZIONE GIURIDICA E LE INDENNITA' PREVISTE PER IL SINDACO E PER GLI ASSESSORI SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 38 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, SECONDO LE NORME DELL' ARTT. 34 DELLE LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 39 - DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.
03. IL VOTO DEL CONSIGLIO, CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA, NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

ART. 40 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
04. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.
05. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

ART. 41 - MODALITA' DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
02. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI 01 , 03 , 04 DELL' ARTT. 38 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 42 - DECADENZA E REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E QUANDO NON SIANO INTERVENUTI A TRE SEDUTE

CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

02. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA FORMULATA PER ISCRITTO DAL SINDACO E NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA, CHE NE PREVEDE LA TRATTAZIONE.

ART. 43 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE E VERRANNO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA SEDUTA.

04. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTE COMMA 03 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

ART. 44 - IL VICE SINDACO

01. IN SEDE DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE AD UNO DEGLI ASSESSORI E' ASSEGNATA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO SU CONFORME PROPOSTA CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. AL VICE SINDACO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, SPETTA L'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI E COMPETENZE CHE LA LEGGE ED I REGOLAMENTI ASSEGNANO A QUEST'ULTIMO, SIA NELLA SUA QUALIFICA DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE CHE DI UFFICIALE DI GOVERNO, PREVIO RILASCIO DELLE DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 45 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI. LA GIUNTA SVOLGE ALTRESI' GLI ATTI DELEGATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ALL' ALL' ARTT. 24 DEL PRESENTE STATUTO.

02. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI RACCORDO CON I VARI ORGANI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO; PUO' AVVALERSI DEI PARERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER LE MATERIE DI LORO COMPETENZA.

04. VIGILA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE RIFERENDO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI.

05. SENTITI I PARERI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI, PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE I REGOLAMENTI.

ART. 46 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE FISSA PURE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.
02. IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO D'ETA'.
03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
04. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
05. IN CASO DI NECESSITA', ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO E SU INVITO DEL SINDACO, ANCHE IL REVISORE DEI CONTI.
06. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA E LO SOTTOSCRIVE UNITAMENTE A CHI PRESIEDE LA SEDUTA.
07. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA FORMALIZZAZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO, DELLA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
08. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 47 - FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, UFFICIALE DI GOVERNO, AUTORITA' SANITARIA LOCALE ED AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.
02. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10.01.1957 , N. 03 .
04. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA, IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED IN OGNI MANIFESTAZIONE PUBBLICA, IN CUI SIA CHIAMATO A RAPPRESENTARE IL COMUNE.

ART. 48 - COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIDUE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA; FISSA GLI ARGOMENTI E DETERMINA IL GIORNO DELLA SEDUTA;
 - B) ASSICURA L'UNITA' D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
 - C) E' GARANTE DELL'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DELLA GIUNTA COMUNALE;
 - D) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
 - E) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVO RATIFICA DELLA

GIUNTA, PROMUOVE DINANZI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) PROVVEDE AFFINCHÉ SIANO OSSERVATI I REGOLAMENTI;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

M) PROMUOVE E COORDINA LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE;

N) SOVRINTENDE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;

O) NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

P) QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, SENTITI I CAPIGRUPPO, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA;

Q) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

R) EMETTE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA E DI ESPROPRI;

S) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

T) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;

U) CONVOCA I COMIZI E SOVRINTENDE A TUTTE LE ATTIVITA' INERENTI I REFERENDUM CONSULTIVI;

V) ADEMPIE AD ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

ART. 49 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE

ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI;
PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL
PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

ART. 50 - DECADENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
- PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

TITOLO 05

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

ART. 51 - CRITERI E PRINCIPI

01. IL COMUNE DI CAINO ORGANIZZA I PROPRI SERVIZI E GLI UFFICI IN MANIERA AUTONOMA E COERENTE CON LA STRUTTURA DEL TERRITORIO, CON LE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE, CON GLI OBIETTIVI POLITICI E SOCIALI, DECISI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, CHE COMPETONO AGLI ORGANI ELETTIVI, E I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, CHE SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

ART. 52 - ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

01. IL COMUNE DI CAINO PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO ORGANIZZA LE FUNZIONI, I COMPITI ED I SERVIZI DELL'ENTE, NONCHE' IL RELATIVO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, SECONDO UN CRITERIO DI FUNZIONALITA' E DI PIENA AUTONOMIA, COSI' COME PREVISTO DALL' ARTT. 51 DELLO STATUTO.

ART. 53 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CON CRITERI DI ECONOMIA E EFFICIENZA, NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA

ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE, E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENZA DI CAPITALE PUBBLICO COMUNALE O DI ALTRI ENTI PUBBLICI, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;

F) A MEZZO DI CONSORZI CON ALTRI ENTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

G) A MEZZO DI CONVENZIONI.

02. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IL COMUNE PRIVILEGERA' IL RAPPORTO CON LA COMUNITA' MONTANA DI VAL TROMPIA E I COMUNI VICINIORI.

03. PER L'ESPLETAMENTO DI ALCUNI PROGETTI E PROGRAMMI DI LAVORO SPECIALI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI SIA DI FORME DI VOLONTARIATO CHE DI ALTRE STRUTTURE PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SUGLI ENTI ED ISTITUZIONI A PARTECIPAZIONE COMUNALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI E DAGLI STATUTI.

05. I RAPPRESENTANTI COMUNALI ELETTI NEGLI ENTI ED ISTITUZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEVONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE

ART. 54 - CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. LA CONVENZIONE, PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 55 - CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE,

OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE CONVENZIONI.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 59 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 56 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

CAPO 03

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

ART. 57 - UFFICI E PERSONALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 58 - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

01. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAINO SONO DISCIPLINATI CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' DI ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

03. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

ART. 59 - DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI DEI DIPENDENTI IN ARMONIA CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

02. CON PROPRIO ATTO LA GIUNTA PROVVEDE AL CONFERIMENTO DELLA TITOLARIETA' DEGLI UFFICI, IN COERENZA CON LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E CON L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DI CUI ALL' ARTT. 52 , SECONDO COMMA, DELLO STATUTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA ED AGGIORNA ANNUALMENTE LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI CON RIFERIMENTO ALLA QUANTITA' ED ALLA QUALITA' DEI SERVIZI; LA GIUNTA PROVVEDE A GARANTIRE LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI SECONDO LE DISPONIBILITA' PREVISTE IN BILANCIO E NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

04. AL FINE DI VALORIZZARE LE PROFESSIONALITA' E LE ESPERIENZE MATURATE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA BUROCRATICA, L'ENTE ATTUA PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE, FISSATE DAL REGOLAMENTO, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI ATTRAVERSO CONCORSI PUBBLICI.

ART. 60 - I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

01. NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ED ALL'INTERNO DELLA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 64 , SONO PREVISTI POSTI DI RESPONSABILI CON ADEGUATA ED ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, ANCHE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 53 , PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

ART. 61 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE SONO PREVISTE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

02. ESSE VERRANNO AVVIATE SECONDO MODALITA' E TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLO STATUTO.

ART. 62 - IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE LE SEGUENTI MATERIE:

- A) I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E I MODI DI CONFERIMENTO DELLE TITOLARITA' DEI MEDESIMI;
- B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
- C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSI COMPRESI;
- D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
- E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
- F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
- G) LE RESPONSABILITA' E I DOVERI DEI DIPENDENTI;
- H) LE PROCEDURE E LE SANZIONI DISCIPLINARI;
- I) L'ORARIO DI LAVORO;
- L) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI;
- M) TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E CHE COSTITUISCA SPECIFICA MATERIA DI REGOLAMENTO.

CAPO 04

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 63 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IL COMUNE DI CAINO HA UN SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE CHE ASSISTE, SUL PIANO GIURIDICO E FUNZIONALE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, PARTECIPANDO ALLE RELATIVE SEDUTE E COADIUVA IL SINDACO PER IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 64 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RELAZIONE ALLA GENERALE AZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILE PER LE INIZIATIVE E I COMPITI DI SUA COMPETENZA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

- A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E NE COORDINA L'ATTIVITA';
- B) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- C) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE;

- D) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI;
- E) PRESIEDE LE COMMISSIONI PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI E DELLE GARE DI APPALTO;
- F) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
- G) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, AI SENSI DELLE NORME DI REGOLAMENTO;
- H) ADOTTA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MOBILITA' INTERNA IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE;
- I) ROGA I CONTRATTI DELL'ENTE, CHE CUSTODISCE NELL'APPOSITO REPERTORIO;
- L) ORGANIZZA LE MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI CITTADINI;
- M) VIGILA SULLA PIENA ATTUAZIONE DELLE NORME PREVISTE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;
- N) ESERCITA POTERI ESECUTIVI NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA;
- O) SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 65 - VICE SEGRETARIO

- 01. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI VICARIE E DI AUSILIO AL SEGRETARIO COMUNALE AFFIANCANDOLO NELLO SVOLGIMENTO DELLA GENERALE E PARTICOLARE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AFFIDATAGLI, NONCHE' SOSTITUENDOLO NEI CASI DI VACANZA O ASSENZA.
- 02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO SONO QUELLI PREVISTI PER LA QUALIFICA DIRIGENZIALE.

TITOLO 06

ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

ART. 66 - ORDINAMENTO

- 01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.
- 02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE DI CAINO E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
- 03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI PODESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 67 - DEMANIO E PATRIMONIO

- 01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
- 02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 68 - FINANZA COMUNALE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI COMUNALI INDISPENSABILI, MENTRE SPECIFICI CONTRIBUTI STATALI VENGONO ASSEGNATI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' PREVISTE DALLA LEGGE, IL COMUNE APPLICA IMPOSTE, TASSE, CANONI, DIRITTI, TARIFFE E CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

04. LO STATO E LA REGIONE, QUALORA PREVEDANO PER LEGGE CASI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO FISSINO PREZZI E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE LE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE. ANALOGAMENTE, PER TUTTE LE FUNZIONI ASSEGNATE O DELEGATE AI COMUNI DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTE ADEGUATE RISORSE FINANZIARIE.

05. LA REGIONE CONCORRE AL FINANZIAMENTO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO, ANCHE CON DISTRIBUZIONE DI RISORSE PER SPESE PREVISTE DA LEGGI SETTORIALI DELLO STATO, ASSICURANDO LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE DALLA REGIONE STESSA.

ART. 69 - CONTABILITA' COMUNALE : IL BILANCIO

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA', DELLA VERIDICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA, SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA LEGGE.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA L'ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO; SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

05. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

ART. 70 - CONTABILITA' COMUNALE : IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI, LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, NONCHE' ALTRI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. AL CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO APPROVATI DA CIASCUNA SOCIETA' NELLA QUALE IL COMUNE HA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ED I RENDICONTO.

ART. 71 - I CONTRATTI

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, PRECISATA NEL REGOLAMENTO, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DELEGATO.

ART. 72 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 08 , LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL REGOLAMENTO CONTABILE, COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE, FISCALE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELLO ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. A TAL FINE IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL' ENTE.

05. NELLA RELAZIONE, DI CUI AL PRECEDENTE TERZO COMMA, IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL REVISORE, OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

07. IL REVISORE DEI CONTI PARTECIPA ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 73 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME ALLE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL'ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI E ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE OGNI TRE MESI UNA RELAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULL'ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE, ASSUMENDO O PROPONENDO AL CONSIGLIO I RELATIVI RIMEDI.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 74 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. E' PREVISTA NELLO STATUTO L'ADOZIONE DEI SEGUENTI REGOLAMENTI:

A) REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE (ARTT. 03) ;
B) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURE COMUNALI (ARTT. 05 E 18) ;

C) REGOLAMENTO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (ARTT. 15) ;

D) REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SULL'ACCESSO AGLI ATTI (ARTT. 17) ;

E) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ARTT. 26 E 35) ;

F) REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI (ARTT. 52) ;

G) REGOLAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 57 E 62) ;

H) REGOLAMENTO PER L'INVENTARIO E IL PATRIMONIO (ARTT. 67) ;

I) REGOLAMENTO DI CONTABILITA' (ARTT. 69 E 70) ;

L) REGOLAMENTO DEI CONTRATTI (ARTT. 71) .

02. I PROVVEDIMENTI RELATIVI DEVONO ESSERE ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO DICHIOTTO MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. IN VIA TRANSITORIA, E FINO ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI REGOLAMENTI SOPRA INDICATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI.

ART. 75 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE VARIAZIONI

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E'

RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LE DISPOSIZIONI, DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

04. PER TUTTE LE VARIAZIONI ALLO STATUTO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI GLI STESSI CRITERI D'INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE GIA' OSSERVATI NELLA SUA PRIMA STESURA.

ART. 76 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, LO STATUTO DEL COMUNE DI CAINO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI E INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. IN PRIMA ATTUAZIONE, LO STATUTO E' INVIATO AD OGNI FAMIGLIA DEL COMUNE DI CAINO; IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ACCESSO AGLI ATTI, STABILISCE I CRITERI PER IL RILASCIO DI COPIA A CHIUNQUE NE FACCI A RICHIESTA.